



COMUNE DI MILAZZO

(Città metropolitana di Messina)

ORGANISMO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

(Nominato con D.P.R. del 28/08/2018, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs.° 267/2000)

OGGETTO: Diniego istanza di ammissione alla massa passiva n° **562** prot. OSL n. 991 del 23/05/2017 presentata dalla **Soc. F.A.G.O. srl leg. Rapp. Antonino Oliva.**

Deliberazione n° 46 del 06/04/2023

L'anno duemilaventitre, il giorno 06 del mese di Aprile, alle ore 16:30 e seguenti, nella sede del Comune di Milazzo, si riunisce l'Organismo Straordinario di Liquidazione nominato ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 nelle persone di:

C.	Nominativo	Funzione	Presente	Assente
1	Dott. Fortunato Pitrola	Presidente		X
2	Dott.ssa Maria Leopardi	Componente	X	
3	Dott. Rosario Caccamo	Componente	X	

Partecipa alla riunione Scattareggia Rino Giuseppe, nella qualità di segretario verbalizzante.

L'Organismo Straordinario di Liquidazione,

Premesso che:

☞ il comune di Milazzo con delibera n° 101 dell'8 novembre 2016, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

☞ con D.P.R. del 10 gennaio 2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Milazzo, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

☞ a seguito delle dimissioni dei componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, con D.P.R. del 28/08/2018 sono stati nominati i nuovi componenti per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso dell'Ente, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti;

☞ in data 12 settembre 2018 il nuovo Organismo Straordinario di Liquidazione si è insediato, giusta deliberazione n° 39 del 12/09/2018, determinando altresì di procedere ad una ricognizione dello stato della procedura di liquidazione, stante la particolarità della situazione determinatasi a seguito delle dimissioni;

☞ con propria deliberazione n° 23 del 24/07/2019 avente ad oggetto "Gestione dissestuale, proposta di adesione alla modalità semplificata di liquidazione ex art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", stante la stima della massa

passiva effettuata e la situazione economica e finanziaria dell'ente, è stato richiesto il ricorso alla procedura semplificata;

☞ con deliberazione giunta n° 144 del 23/08/2019 avente ad oggetto "Adesione alla modalità semplificata di liquidazione del debito dell'ente, ai sensi dell'art. 258 del d.lgs. n° 267/2000", l'Amministrazione ha aderito alla procedura semplificata;

Accertato che l'Organo Straordinario di Liquidazione:

a) ai sensi dell'art. 252, comma 4 del d.lgs. n° 267/2000, ha competenza relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2014 e provvede alla:

- ⇒ rilevazione della massa passiva;
- ⇒ acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- ⇒ liquidazione e pagamento della massa passiva;

b) ai sensi dell'art.

1. 254, comma 3 del d.lgs. n° 267/2000, rientrano nella massa passiva:


- i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre 2014;
- i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;
- i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.

2. 258, commi 3/5 del d.lgs. n° 267/2000, ai fini dell'inserimento nella procedura semplificata e nel successivo piano di estinzione, le posizioni debitorie proposte dagli istanti/segnalate dagli uffici devono dare "adeguata dimostrazione della sussistenza dei seguenti caratteri sostanziali,

- **certezza**, nel senso che deve esistere effettivamente un'obbligazione di dare, non presunta ma vincolante per l'ente
- **liquidità**, nel senso che il soggetto creditore è specificatamente individuato, il debito è definito nel quantum ovvero determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico
- **esigibilità**, nel senso che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione
provvedendo, in caso contrario, alla loro esclusione totale/parziale dalla rilevazione della massa passiva;

Vista l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 562 trasmessa via Pec in data 22/05/2017 registrata al prot. OSL n. 991 del 23/05/2017, presentata dalla società F.A.G.O. s.r.l. nella persona del legale rappresentante Ing. Oliva Antonino, diretta ad ottenere il pagamento della somma di € 103.291,38 oltre interessi legali in forza: 1) Deliberazione della G.M. 111 del 18/03/1999 che alla lettera Z) del dispositivo ha stabilito il pagamento del Comune a F.A.G.O. s.r.l. dell'importo di £ 600.000.000 (€ 309.874,14) di cui £ 200.000.000 (€ 103.291,38) entro il deposito del verbale di collaudo con esito positivo dei lavori; 2) certificato di collaudo del 25/02/2010;

Che l'atto transattivo è stato sottoscritto dal Segretario Generale del Comune ed il legale rappresentante della F.A.G.O. in data 03/11/1999 le cui condizioni, ivi riportate, erano state approvate con Deliberazione di G.M. n. 384 del 20/8/1999.



Richiamati:

- la relazione istruttoria resa dai responsabili del Settore LL.PP. prot. OSL 366 del 13/02/2018 con la quale viene comunicato che l'istanza n. 562 di richiesta pagamento della terza rata di € 103.291,30 da corrispondere alla F.A.G.O a titolo transattivo non può essere ammessa alla massa passiva dell'Ente per il verificarsi della condizione prevista nello stesso atto transattivo del 3/11/1999 che liberava il Comune al pagamento della terza rata alla F.A.G.O. s.r.l. in caso di sentenza esecutiva di conclusione del giudizio con il rigetto, per ragioni di merito, delle domande attrici.
Viene chiarito che il giudizio innanzi al Tribunale di Barcellona P.G. R.G. 1078/1995 - incardinato inizialmente dalla ATI COGEI S.p.A. e F.A.G.O. s.r.l., proseguito poi dalla curatela del fallimento COGEI S.p.A. con rinuncia della F.A.G.O s.r.l. in forza dell'accordo transattivo del 03/11/1999 - è stato definito con sentenza n. 128/2004 di incompetenza a favore del Tribunale di Roma nei confronti del fallimento C.O.G.E.I.. Nel merito, si è espresso sia il Tribunale di Roma nel giudizio in riassunzione con sentenza n. 1969/2007 di rigetto ricorso, sia la Corte d'Appello con sentenza n. 3084/2012 di rigetto dell'appello proposto dalla curatela fallimentare C.O.G.E.I. per la riforma della sentenza del Tribunale di Roma. I Responsabili, informano altresì, che il verificarsi della condizione sospensiva, comporta la restituzione delle somme già pagate oggetto dell'accordo transattivo per la quale è stata già attivata la procedura per il recupero;
- l'avvio del procedimento di diniego prot. 382/OSL del 16/2/2018 dell'istanza di ammissione alla massa passiva dell'Ente per l'importo richiesto di € 103.291,38 per i motivi contenuti nella relazione istruttoria;
- l'avvio del procedimento di diniego prot. 1065/OSL del 15/11/2021 con il quale è stato reiterato il preavviso di diniego già formulato con nota prot. 382/OSL del 16/2/2018

Visto che il richiedente Ing. Antonino Oliva leg rapp. F.A.G.O. s.r.l. non ha presentato osservazioni al 1° preavviso di diniego del 16/2/2018 prot. OSL 382 mentre ha contestato quello successivo del 15/11/2021 prot. 1065;

Considerato che nelle osservazioni del 15/11/2021 prot. 1065, l'Ing. Antonino Oliva leg. Rapp. F.A.G.O. s.r.l., dopo una ricostruzione delle vicende e degli atti per i quali reitera la richiesta di pagamento della terza rata di € 103.291,30, contesta quanto affermato dai responsabili dei LL.PP. del Comune di Milazzo nella relazione istruttoria sulla non ammissione alla massa passiva dell'Ente dell'importo richiesto. Precisa che il giudizio di riferimento, da tener in considerazione per l'accertamento del verificarsi della condizione prevista dall'accordo transattivo, è quello del Tribunale di Barcellona P.G. quale giudizio pendente all'epoca della stipula dell'accordo transattivo. Posto che la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 128/2004 è una sentenza di rito e non di merito e che non riguardava più la F.A.G.O. s.r.l., il Comune deve onorare l'impegno del pagamento della terza rata così come da accordo transattivo;

Considerato:

- che con la sentenza n. 128/2004 il giudice del Tribunale di Barcellona P.G. - nel giudizio R.G. 1078/1995 introdotto dal Raggruppamento Temporaneo d'Impresa COGEI S.p.A. e F.A.G.O. s.r.l., proseguito poi dalla curatela fallimentare COGEI, per la risoluzione del contratto in danno del Comune - ha dichiarato l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma, sezione fallimentare, con termine di mesi sei per la riassunzione del giudizio;
- che la riassunzione della causa, così come fatto dalla curatela fallimentare COGEI innanzi al Tribunale di Roma (la F.A.G.O. s.r.l. aveva aderito all'accordo transattivo

con rinuncia del giudizio) non ha comportato la costituzione di un nuovo rapporto processuale ma è lo spostamento e la prosecuzione dell'originario rapporto con riproposizione di tutte le domande ed eccezioni già avanzate davanti al Tribunale di Barcellona P.G. nel giudizio R.G. 1078/1995 che ha dichiarato l'incompetenza;

- che nel merito si è espresso il Tribunale di Roma con sentenza n. 1969/2007 di rigetto del ricorso, sentenza questa riconfermata nel giudizio in appello con sentenza n. 3084/12 di rigetto ricorso;

Ritenuto che per l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 562 trasmessa via Pec in data 22/05/2017 registrata al prot. OSL n. 991 del 23/05/2017, presentata dalla società F.A.G.O. s.r.l. nella persona del legale rappresentante Ing. Oliva Antonino debba essere dichiarata:

- **non ammissibile per € 103.291,30** per il verificarsi, con la sentenza n. 1969/2007 del Tribunale di Roma di rigetto ricorso nel giudizio in riassunzione riconfermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza di rigetto n. 3084/2012, della condizione sospensiva posta sull'accordo transattivo del 03/11/1999, condizione altresì approvata con deliberazioni di G.M. n. 384 del 20/8/1999;

Ritenuto, altresì di dover recuperare la prima e la seconda rata di € 103.291,38 ciascuna (totale **€ 206.582,76**), per effetto delle conseguenze prodotte dalla sentenza di rigetto del Tribunale di Roma n. 1969/2007 e della sentenza di rigetto della Corte d'Appello di Roma definitiva n. 3084/2012, sull'accordo transattivo del 03/11/1999 e condizioni approvate con deliberazioni di G.M. n. 384 del 20/8/1999;

Visti/e/o

- il d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;
- le circolari del Ministero dell'Interno n.21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'Ordinamento Amministrativo della Regione Siciliana;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate dichiarare l'istanza di ammissione alla massa passiva n° 562 inviata via PEC in data 22/05/2017 registrata al prot. OSL n. 991 del 23/05/2017, presentata dalla società F.A.G.O. s.r.l. nella persona del legale rappresentante Ing. Oliva Antonino:

- **non ammissibile** per il verificarsi, con la sentenza definitiva n. 1969/2007 del Tribunale di Roma di rigetto ricorso nel giudizio in riassunzione riconfermata dalla Corte d'Appello di Roma con sentenza di rigetto n. 3084/2012, della condizione sospensiva, approvata con deliberazioni di G.M. n. 384 del 20/8/1999 ed inserita nell'accordo transattivo del 03/11/1999;

N° Istanza	Richiesto	Non Ammesso	Ammesso
562	€ 103.291,38	€ 103.291,38	0,00

2. per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate di provvedere al recupero coattivo della somma di € 206.582,76 corrispondente alla prima e seconda rata dell'importo pagato offerto in transazione, sottoposto a promessa di restituzione in ipotesi di sentenza di merito di rigetto;
3. dare mandato al servizio contenzioso di approntare tutti gli atti gestionali necessari per il pieno ed immediato recupero delle somme indebitamente percepite;
4. di disporre la notifica del presente provvedimento all'istante, a cura dell'ufficio di supporto all'OSL;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:
 - a) al Giudice Amministrativo o ricorso straordinario all'On.le Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120 giorni dall'avvenuta notifica della comunicazione dell'adozione della presente deliberazione, laddove si intenda far valere la lesione di un interesse legittimo;
 - b) al Giudice Ordinario competente, laddove si intenda far valere la lesione di un diritto soggettivo;
6. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378;
7. di disporre, altresì, l'inoltro della presente deliberazione, a cura del personale di supporto dell'OSL a:
 - Sindaco
 - Segretario Generale
 - Dirigenti dei settori;
 - Ufficio Messi, per la pubblicazione all'albo pretorio.Tale delibera verrà pubblicata a cura del personale dell'OSL:
 - all'albo pretorio;
 - sul sito internet del Comune;
 - sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario dir. Amm.vo
Dott.ssa Rosalba Mangano

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Il Presidente -

dott. Fortunato Pitrola

A. G.

Il Componente -

dott.ssa Maria Leopardi

M. Leopardi


Il Componente -

dott. Rosario Caccamo

R. Caccamo

Il Segretario Verbalizzante

Scattareggia Rino Giuseppe



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 04-04-2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, li _____

Il Segretario Generale
